



Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020. Indicazioni applicative

Le indicazioni sotto riportate non sono vincolanti, bensì hanno valenza puramente orientativa, essendo la titolarità in capo ai comuni, come previsto dall'ordinanza.

- Le risorse attribuite a ciascun comune, come da riparto allegato all'ordinanza, vanno contabilizzate nel bilancio dell'ente locale a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare (art.1, comma 1);
- in caso di esercizio provvisorio, sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta (art. 1, comma 3);
- **il pagamento dell'importo** sarà disposto, entro il 31 marzo 2020, **con apposito provvedimento legislativo**. Non si prevede un termine per l'utilizzo delle risorse assegnate, né l'obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso;
- è consentita l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il tesoriere comunale o conti correnti postali, per far confluire eventuali donazioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare. Alle pervenute donazioni si applicherà quanto stabilito dall'art. 66 del d.l. 18 del 2020 (art. 2, comma terzo);
- ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga alle previsioni contenute nel d.lgs. 50 del 2016:
 - a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dall'ente locale nel proprio sito istituzionale;
 - b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità (art. 2, comma 4);
- nonostante la richiamata autorizzazione a procedere in deroga alle disposizioni contenute nel codice degli appalti, nulla esclude che il comune decida comunque di agire con le forme

ordinarie, nel rispetto dei principi di pubblicità e di tracciabilità delle operazioni (soluzione da preferire);

- nell'individuazione dei fabbisogni alimentari, nonché nell'acquisto e nella distribuzione dei beni, i comuni possono avvalersi degli enti del terzo settore presenti sui rispettivi territori;

- per l'individuazione dei fabbisogni alimentari e la distribuzione dei beni, i comuni possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare, nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

- si possono concludere accordi con gli esercizi commerciali che hanno manifestato apposito interesse e, in questo caso, è consigliabile richiedere preventivamente il listino prezzi all'esercente, onde evitare successivi rincari dei prodotti. Parimenti, si può procedere anche con elenchi aperti, senza la previsione di un termine di scadenza, al fine di raccogliere progressive adesioni;

- è possibile erogare buoni di tesoreria, voucher, carte prepagate emesse da esercizi commerciali, pacchi alimentari (anche con confezioni *ad hoc*, ad esempio nel caso di nuclei familiari con bambini piccoli) o strumenti analoghi. L'ipotesi dei pacchi alimentari garantisce che i soldi siano effettivamente spesi per beni di prima necessità e consente, tra l'altro, donazioni da parte di aziende;

- sono destinatari del contributo i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, al fine di soddisfare le relative necessità più urgenti ed essenziali (art. 2, comma 6);

- la competenza sull'individuazione dei beneficiari e del contributo da assegnare è attribuita all'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune (art. 2, comma 6);

- per l'individuazione dei beneficiari, i servizi sociali comunali, in raccordo e in collaborazione con gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, possono partire dai nuclei seguiti da servizi sociali, che abbiano i requisiti previsti;

- accedono prioritariamente alla misura di "*solidarietà alimentare*", secondo quanto previsto dall'art. 2, comma sesto, dell'ordinanza, coloro che non siano assegnatari di altre forme di

sostegno pubblico (come RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

- la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio può essere resa mediante autocertificazione, da cui si riesca ad evincere la situazione di stato di bisogno e gli effetti pregiudizievoli che la diffusione dell'epidemia ha generato sulle condizioni economiche dei soggetti interessati;

- al fine di evitare assembramenti presso gli uffici (a cui si può accedere sempre previo appuntamento telefonico), è possibile prevedere una modalità di trasmissione telematica della domanda o, in alternativa, il ritiro della documentazione presso l'abitazione da parte del personale incaricato dai comuni/enti gestori/enti del terzo settore o dai volontari, muniti di apposito tesserino di riconoscimento;

- per l'organizzazione della raccolta dati e della distribuzione, sarebbe auspicabile procedere a livello di COC/COM/COI (eventualmente con ordinanza del responsabile COC/COM/COI), in collaborazione con il volontariato di protezione civile e di protezione sociale, ovvero anche utilizzando o richiamando in servizio personale comunale, da adibire alle informazioni alla cittadinanza, alla raccolta e ricezione delle domande, alla distribuzione e connesse attività operative;

- sul piano amministrativo, un decreto del sindaco può fornire gli indirizzi sulla raccolta dei fabbisogni e per l'organizzazione della distribuzione. Gli atti a rilevanza contabile sono adottati dai dirigenti/posizioni organizzative competenti;

- l'ente locale, in base alle risorse conseguite con il riparto, procede ad un'attività di programmazione su un arco temporale di circa 4/5 settimane (periodo di presumibile durata), compiendo, avvalendosi delle reti presenti sul territorio, un esame del fabbisogno in continuo aggiornamento (con possibile cadenza settimanale, in modo da evitare che restino escluse persone dal godimento della misura).

Nel contesto della programmazione, occorre individuare anche gli importi e i tagli minimi, con criteri proporzionali, fino ad esaurimento dei fondi.